

STATUTO

**AGRICOLA SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIANCOGNO BS LOCALITA'
SALETTI 2

Numero REA: BS - 512721

Codice fiscale: 03190180988

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 51.887 di repertorio e n. 22.013 di raccolta	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	Statuto della società cooperativa sociale per azioni	
	"AGRICOLA società agricola cooperativa sociale - ONLUS"	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ, SEDE E DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione e denominazione	
	Allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "AGRICOLA società agricola cooperativa sociale - ONLUS", che ove consentito dalla legge potrà essere abbreviata in "Agricola S.a.c.s. – ONLUS".	
	Articolo 2	
	Norme applicabili	
	2.1. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia e le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili.	
	2.2. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.	
	Articolo 3	
	Sede	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Piancogno (BS) come indicato nell'appo-	

sita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter	
delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
3.2. Con decisione semplice dell'organo amministrativo, potranno essere istituite o	
sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia	
sia all'estero.	
3.3. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato	
sub 3.1. con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle di-	
chiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci de-	
cidere il trasferimento in un comune diverso da quello indicato sub 3.1.	
3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei	
soci.	
Articolo 4	
Durata	
La durata della cooperativa è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila-	
sessanta). Tale termine potrà essere prorogato, anche prima della suddetta scaden-	
za, o sciolto anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, sal-	
vo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO ED OGGETTO	
Articolo 5	
Scopo e oggetto	
5.1. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento la-	
vorativo in attività diverse di persone svantaggiate, come definito dalla Legge n. 381	
del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, attuando, in forma mutualistica e	

	senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continui-
	tà di occupazione lavorativa ai soci e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-
	fessionali.
	Allo stesso tempo la cooperativa si avvale prevalentemente nello svolgimento della
	sua attività degli apporti di beni e/o servizi da parte dei soci.
	5.2. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperati-
	vo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
	Tali principi sono:
	a) adesione libera e volontaria;
	b) controllo democratico esercitato dai soci;
	c) partecipazione economica dei soci;
	d) autonomia ed indipendenza;
	e) educazione, formazione ed informazione;
	f) cooperazione fra cooperative;
	g) impegno verso la collettività.
	5.3. La cooperativa ha come oggetto sociale l'esclusivo svolgimento di attività agrico-
	la quale la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali oltre a tutte
	le attività agricole connesse, descritte nell'articolo 2135 del Codice Civile e s.m.i.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici previsti dall'art. 2135
	c.c. e s.m.i. necessari alla realizzazione degli scopi sociali agricoli nei limiti e secon-
	do le modalità previste dalle vigenti norme di legge in tema di società cooperative a-
	gricole.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti
	norme in materia di esercizio di professioni o attività riservate per il cui esercizio è ri-
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del-
	l'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il
	pubblico.
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-
	ne o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della
	Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
	La cooperativa potrà detenere quote o azioni di partecipazione esclusivamente in im-
	prese o società che a loro volta abbiano per oggetto sociale l'esercizio esclusivo di
	attività agricole ex art. 2135 c.c..
	5.4. La cooperativa intende realizzare il proprio scopo sociale e lo scopo mutualisti-
	co avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento delle attività, delle prestazioni la-
	vorative dei soci. A tale fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze pro-
	ductive, instaura con i soci lavoratori rapporti di lavoro:
	a) autonomo;
	b) professionale;
	c) di collaborazione coordinata e continuativa;
	d) di agenzia;
	e) subordinato nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato
	di socio;
	f) formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, autono-
	mo o di collaborazione;
	g) di qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, pur-

	ché compatibile con lo stato di socio.	
	Allo stesso tempo la cooperativa si avvale prevalentemente nello svolgimento della	
	sua attività degli apporti di beni e/o servizi da parte dei soci.	
	5.5. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non so-	
	ci.	
	TITOLO III	
	I SOCI	
	Articolo 6	
	<i>Numero dei soci</i>	
	6.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al numero	
	stabilito per legge.	
	6.2. Possono essere soci tutte le persone aventi piena capacità di agire, che, per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,	
	possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente coo-	
	perare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Possono altresì essere soci coloro che conferiscono alla cooperativa prodotti agricoli	
	e materie prime agricole alimentari.	
	6.3. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli	
	della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	6.4. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio	
	interessato dall'attività della cooperativa.	
	6.5. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	6.6. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del-	
	le quote sottoscritte.	

	6.7. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese i-
	dentiche o affini con quella della cooperativa. È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi ed esplici-
	no un'attività concorrente, nonché prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese
	concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può
	tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di socio.
	Articolo 7
	Categorie dei soci
	7.1. I soci possono essere appartenenti alle seguenti categorie:
	a) soci lavoratori che mettono a disposizione della cooperativa le loro capacità pro-
	fessionali; compatibilmente con il loro stato soggettivo le persone svantaggiate inse-
	rite, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperati-
	va;
	b) soci conferenti che conferiscono alla cooperativa prodotti agricoli e materie prime
	agricole alimentari.
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di
	solidarietà e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci;
	d) soci sovventori che apportano conferimenti per favorire lo sviluppo tecnologico, la
	ristrutturazione e il potenziamento aziendale.
	7.2. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenen-
	za a ciascuna delle categorie sopraindicate.
	7.3. I soci:
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti

	le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
	Articolo 8
	Procedura di ammissione
	8.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, il quale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
	8.2. La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
	b) l'attività svolta, le capacità professionali e le specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
	c) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
	d) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.
	Nel caso di socio conferente dovranno essere indicati oltre che quanto indicato nella precedente lettera d):
	a) l'eventuale qualifica di imprenditore agricolo e l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
	b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-

li;	
d) l'impegno al conferimento della produzione nella misura determinata dall'organo di gestione, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni;	
e) l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni superiori al 10% (dieci per cento) nel quantitativo di prodotto conferibile alla Società;	
f) l'eventuale possesso della qualifica di IAP;	
g) l'eventuale possesso della qualifica di coltivatore diretto.	
8.3. La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a questo organo i poteri relativi;	
c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;	
d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.	
8.4. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.	
8.5. L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
8.6. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre all'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	

	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	8.7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deli-	
	berazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli in-	
	teressati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	prossima convocazione.	
	8.8. L'organo amministrativo, nella relazione di bilancio, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	TITOLO IV	
	LE AZIONI	
	Articolo 9	
	<i>Azioni</i>	
	9.1. Il valore nominale di ogni azione è di euro 100,00 (cento). Alle azioni si applica-	
	no, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354	
	e 2355 del codice civile.	
	9.2. Nella società nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi	
	la somma di euro 100.000,00 (centomila).	
	9.3. I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso di conferimenti di be-	
	ni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies	
	del codice civile, con riferimento a soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscritto-	
	ri degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
	Articolo 10	
	<i>Cessione delle azioni dei soci</i>	
	10.1. Le azioni dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se	

la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
10.2. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
10.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, che abbia i requisiti previsti per divenire socio, in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega l'autorizzazione al socio deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.	
Articolo 11	
<i>Vincoli sulle azioni</i>	
11.1. Le azioni non possono essere sottoposte al pegno o a vincoli: esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
11.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esclusivamente sulle azioni del medesimo.	
TITOLO V	
I SOCI SOVVENTORI	
Articolo 12	
<i>Soci sovventori</i>	
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge numero	

59, del 1992.	
Articolo 13	
<i>Conferimento e azioni dei soci sovventori</i>	
13.1. I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento a- ziendale di cui all'articolo 27 del presente statuto.	
13.2. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 100,00 (cento) eu- ro ciascuna.	
13.3. Ogni socio sovventore persona fisica deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una. Ogni socio sovventore persona giuridica deve sottoscrivere un nu- mero minimo di azioni pari a 50 (cinquanta).	
Articolo 14	
<i>Alienazione delle azioni dei soci sovventori</i>	
14.1. Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione dell'emissio- ne di titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclu- sivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
14.2. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di ammini- strazione il proposto acquirente ed il consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro ses- santa giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 10 del presente statuto.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che inten- de trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provve- derà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 15 lettere e).	
Articolo 15	

	<i>Deliberazione di emissione</i>	
	15.1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del	
	diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle a-	
	zioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore ai due punti rispetto al dividendo corrisposto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo provvedere la distribuzione delle e-	
	ventuali riserve divisibili.	
	15.2. Al socio sovventore persona fisica è attribuito un voto nelle assemblee della so-	
	cietà.	
	Al socio sovventore persona giuridica sono attribuiti i seguenti voti nelle assemblee	
	della società:	
	a) un voto per la sottoscrizione di un numero di azioni inferiore o pari a 50 (cinquan-	
	ta);	
	b) due voti per la sottoscrizione di un numero di azioni superiore a 50 (cinquanta) ed	
	inferiore o pari a 100 (cento);	
	c) tre voti per la sottoscrizione di un numero di azioni superiore a 100 (cento) ed infe-	
	riore o pari a 150 (centocinquanta);	
	d) quattro voti per la sottoscrizione di un numero di azioni superiore a 150 (centocin-	
	quanta).	
	In ogni caso il numero totale dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare il	

	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limi-	
	te, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge	
	e il numero da essi portati.	
	15.3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali prevista dalla lettera	
	d), del punto 15.1, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale e	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i con-	
	ferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferi-	
	to dai soci ordinari.	
	Articolo 16	
	<i>Recesso dei soci sovventori</i>	
	16.1. L'esercizio del diritto di recesso, salvo quanto previsto dall'articolo 2437, com-	
	ma 6, del codice civile, dovrà comunque essere comunicato con un preavviso di al-	
	meno sei mesi. Per la liquidazione delle azioni del socio sovventore la cooperativa	
	ha un termine di dodici mesi dal momento in cui il socio sovventore recede dalla	
	stessa.	
	16.2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si ap-	
	plicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con	
	la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO VI	
	LE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Articolo 17	
	<i>Azioni di partecipazione cooperativa</i>	
	17.1. Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di	

15 di 41

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci.

17.5. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 18

Assemblea speciale

18.1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni sono prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

18.2. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Articolo 19

Recesso

19.1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa, il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il ter-

	mine minimo di durata del conferimento delle azioni, stabilito dall'assemblea in sede
	di emissione delle medesime.
	19.2. In questo caso, come pure in quello di scioglimento della cooperativa, il rimbor-
	so potrà avvenire:
	a) esclusivamente al valore nominale;
	b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da e-
	ventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di
	capitale detenuta dal socio uscente.
	TITOLO VII
	IL RAPPORTO SOCIALE
	Articolo 20
	<i>Perdita della qualità di socio</i>
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte del socio.
	Articolo 21
	<i>Recesso del socio</i>
	21.1. Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto,
	spetta al socio prestatore il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra
	natura, sia cessato per qualsiasi motivo, per il socio conferente che sia cessato il
	conferimento per due esercizi consecutivi. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
	a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento
	significativo dell'attività della società;
	b) la trasformazione della società;
	c) il trasferimento della sede all'estero;
	d) la revoca della liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;	
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.	
Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione del-	
le deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
dei titoli azionari.	
21.2. Il recesso non può essere parziale.	
21.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
cietà. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata	
comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
ne, può proporre opposizione innanzi al tribunale.	
21.4. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comuni-	
cazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione	
immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la coopera-	
tiva.	
Articolo 22	
<i>Esclusione del socio</i>	
22.1. L'esclusione del socio può essere deliberata dal consiglio di amministrazione,	
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in coope-	
rativa;	
b) che risulti aver cessato il conferimento per due esercizi consecutivi.	
c) cooperatore svantaggiato, che abbia completato il programma educativo e riabili-	
tativo determinato al momento dell'ammissione da parte del consiglio di amministra-	
zione e per il quale sia stato risolto il rapporto di lavoro intercorrente con la cooperati-	

va;	
d) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
e) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando	
le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di ammini-	
strazione o danneggiando in qualunque modo la cooperativa o i soci;	
f) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi signifi-	
cativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o di di-	
sordini tra i soci tali da compromettere il normale ed ordinato svolgimento delle attivi-	
tà sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fi-	
ducario su cui si fonda il rapporto sociale;	
g) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a	
qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso del pagamento delle azioni	
sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera racco-	
mandata ad adempiere l'obbligo o a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione	
può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni dal detto invito e sempre che il so-	
cio si mantenga inadempiente;	
h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
nell'ambito delle fattispecie disciplinate a norma di legge ai fini dell'erogazione di	
strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento	
di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;	
j) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
22.2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	

20 di 41

21 di 41

socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che intercorressero tra il socio e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, secondo le indicazioni del presente statuto.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 27

Patrimonio sociale

27.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata dagli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (quali per esempio soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.);
- d) dall'eventuale fondo di sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 8.6;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

27.2. Le riserve di cui alle lettere sub b), c), d) non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Articolo 28

Capitale sociale

28.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento). L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

	28.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme	
	previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile. In questo caso, l'esclusione o	
	la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su propo-	
	sta motivata degli amministratori.	
	28.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire beni in natura e crediti. Non possono	
	formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.	
	28.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'ar-	
	ticolo 2426, quarto comma e seguenti del codice civile.	
	Articolo 29	
	<i>Riserva legale, statutaria e volontaria</i>	
	29.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	29.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge.	
	Articolo 30	
	<i>Divieti</i>	
	È fatto divieto alla cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 31	
	<i>Bilancio d'esercizio</i>	

	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni an-
	no.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla reda-
	zione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazio-
	ne entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-
	tanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Con-
	siglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella
	nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali de-
	stinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
	b) ad un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e
	secondo le previsioni stabiliti dal presente statuto;
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al-
	l'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-
	ma;
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti
	dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile
	per le cooperative a mutualità prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni ob-
	bligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili

	tra i soci non cooperatori.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperato-
	ri nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 32
	<i>Ristorni</i>
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Ammini-
	strazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'e-
	sercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secon-
	do quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,
	ultimo comma, del codice civile.
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere ef-
	fettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei se-
	guenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:
	— per quanto riguarda i soci lavoratori:
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
	b) la qualifica – professionalità;
	c) i compensi erogati;
	d) il tempo di permanenza nella società;
	e) la tipologia dei rapporti di lavoro;
	f) la produttività.
	— Per quanto riguarda i soci conferenti:
	in base alla quantità, qualità e caratteristiche di prodotto conferito.
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il pro-
	getto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere asse-
	gnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito

	del capitale posseduto da ciascun socio o mediante l'attribuzione di azioni di sovven-	
	zione o di strumenti finanziari.	
	Articolo 33	
	Bilancio sociale	
	La cooperativa si impegna a redigere e depositare presso il registro delle imprese il	
	bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e	
	delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità so-	
	ciale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impre-	
	sa sociale.	
	TITOLO IX	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 34	
	Assemblea	
	34.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede	
	sociale o altrove purché in Italia.	
	34.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per	
	l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura del bilancio socia-	
	le, ovvero entro centottanta giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, se-	
	gnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa di bilancio. L'assemblea straordinaria viene convoca-	
	ta ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.	
	34.3. L'assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio;	
	b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio	

	sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
	c) determina il compenso o la gratuità degli amministratori e dei sindaci;
	d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
	e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,
	nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento
	di atti degli amministratori;
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
	Le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, e l'in-
	dicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di
	competenza dell'organo a cui è affidata l'amministrazione della società.
	34.4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello scopo e dell'ogget-
	to sociale, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra
	materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
	34.5. L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione
	ovvero da uno degli amministratori secondo le seguenti modalità alternative fra di lo-
	ro:
	a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni pri-
	ma di quello fissato per l'adunanza;
	b) pubblicazione sui quotidiani "Giornale di Brescia" o "Brescia Oggi" almeno quindi-
	ci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
	c) con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con
	lettera raccomandata, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei
	soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simila-
	ri, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica

28 di 41

	sentati aventi diritto al voto.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.
	34.10. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo o su sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
	34.11. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
	Ai soci persone giuridiche sono attribuiti più voti in relazione all'ammontare delle azioni sottoscritte nel seguente modo:
	1 voto da 100 a 5.000 euro;
	2 voti da 5.001 a 20.000 euro;
	3 voti da 20.001 a 50.000 euro;
	4 voti da 50.001 a 80.000 euro;
	5 voti da 80.001 euro.
	I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.
	In ogni caso i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci non hanno diritto di voto.
	34.12. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare solo altri tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega può essere conferita solo ad un socio, e non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci.

Il socio diverso dalla persona fisica può delegare in rappresentanza un amministratore, un proprio dipendente o un collaboratore.

34.12. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal vice presidente o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci o i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Il presidente propone all'assemblea le modalità di votazione che possono avere luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Articolo 35

Consiglio di amministrazione

35.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in modo che le diverse categorie di soci siano rappresentate.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di	
eleggere più di un terzo degli amministratori.	
35.2. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costi-	
tuite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con sco-	
po di lucro.	
L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordi-	
nata al possesso dei seguenti requisiti:	
— non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena	
che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad e-	
sercitare uffici direttivi;	
— aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'eser-	
cizio di:	
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;	
- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;	
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuati-	
vo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura	
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
35.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e	
scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
all'ultimo esercizio della loro carica.	
35.4. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei compo-	
nenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al punto 35.1., prov-	
vedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in cari-	
ca.	
35.5. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi	

	membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di as-	
	senza o impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di gestione della società, salvo per le	
	attribuzioni riservate all'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comi-	
	tato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avoca-	
	re a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381, quarto com-	
	ma e dall'articolo 2544, primo comma, del codice civile.	
	35.6. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al	
	consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La	
	rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di am-	
	ministrazione, o, in caso, contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio	
	si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.	
	35.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli al-	
	tri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove no-	
	minato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal-	
	l'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima as-	
	semblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli	

33 di 41

	dal segretario.	
	Articolo 36	
	<i>Poteri di rappresentanza</i>	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o	
	amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente e al	
	vice presidente disgiuntamente.	
	Articolo 37	
	<i>Collegio sindacale</i>	
	37.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 del codice civile, la	
	società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, che designa altresì il presidente. I sindaci restano	
	in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci	
	per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	37.2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscrit-	
	ti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi	
	professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori uni-	
	versitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	37.3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispet-	
	to dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile e adottato dalla società e sul suo con-	
	creto funzionamento.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricor-	

	so al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio con-
	solidato. In questo caso, il collegio sindacale in deroga a quanto previsto al punto
	37.2 è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di
	giustizia.
	Articolo 38
	Controllo contabile
	38.1. Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale
	ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o sia tenuta alla redazione del
	bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore
	contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero
	della giustizia.
	38.2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea sentito il collegio
	sindacale, se nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla
	società di revisione per l'intera durata dell'anno.
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convo-
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
	TITOLO X
	CONTROVERSIE
	Articolo 39
	Clausola arbitrale
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs
	n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad ogget-
	to diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Art. 40	
<i>Arbitri e procedimento</i>	
Gli arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
b) tre, per le altre controversie;	
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere co-	
	municata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs	
	n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art.	
	829, secondo comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano co-	
	nosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dal-	
	la validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta,	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispet-	
	to del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le par-	
	ti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento del-	
	la Camera arbitrale.	
	Art. 41	
	<i>Normativa generale di riferimento</i>	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti,	
	la procedura arbitrale è disciplinata dalla norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento	
	della produzione della domanda.	

	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 42	
	<i>Liquidatori</i>	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	TITOLO XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 43	
	<i>Regolamenti</i>	
	44.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra le società e i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.	
	44.2. Nei regolamenti aziendali devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in rela-	

	zione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla quali-	
	tà dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.	
	Articolo 44	
	<i>Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione</i>	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i so-	
	ci, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-	
	nuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo	
	2514 del codice civile, la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buo-	
	ni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in mi-	
	sura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale dedotto soltan-	
	to il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 45	
	<i>Liquidazione del patrimonio</i>	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nell'ordine che segue:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente articolo 27, comma 1, lettera d) e dell'eventuale	
	sovrapprezzo;	

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Articolo 46

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Cesare Isonni

Firmato da Cesare Isonni
SNNCSR50T18G179B



Firmato da ALESSANDRO SERIOLI
SRLLSN75A04B149X

COPIA CONFORME DI ORIGINALE INFORMATICO, CONSERVATO PRESSO LA
STRUTTURA PREDISPOSTA E GESTITA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
DI CUI ALL'ART. 62-*BIS* LEGGE 16 FEBBRAIO 1913 N. 89.
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. (MODELLO
UNICO INFORMATICO).
SI INVIA LA PRESENTE COPIA PER USO REGISTRO IMPRESE